

**TRIBUNALE DI FIRENZE**, sentenza 28 gennaio 2018, n. 180; CA. BO. e LU.ER. (avv. Damiani e a.) c. ASSOCIAZIONE SPORTIVE DILETTANTISTICA CANOTTIERI COMUNALE DI FIRENZE (avv. De Gaetano).

**Sport - Responsabilità dell'istruttore - Omessa vigilanza- Caso fortuito – Fattispecie - Infondatezza.**

*Non deve essere risarcito il danno cagionato a un minore che, durante una competizione di canoa-polo, riportava dei danni alla persona quando il sinistro rientra nel “rischio consentito” connaturato alla pratica di ogni attività sportiva.*

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Zanda ha

pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3918/2014 promossa da:

CA. BO. in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore

BO. AN. (C.F. (omissis...)), con il patrocinio dell'avv. DAMIANI IDA

ADELE e dell'avv. DALLAI BEATRICE ((omissis...)) VIA TOMMASO CAMPANELLA

N. 5 50136 FIRENZE

LU. ER. in proprio e quale genitore esercente la potestà minore BO. AN. (C.F.

(omissis...)), con il patrocinio dell'avv. DAMIANI IDA ADELE e dell'avv.

DALLAI BEATRICE ((omissis...)) VIA TOMMASO CAMPANELLA N. 5

50136 FIRENZE;

ATTORE

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI

COMUNALE DI FIRENZE

(C.F. (omissis...)), con il patrocinio dell'avv. DE GAETANO DAVIDE

elettivamente domiciliato in VIA CRISPO 6 89018 VILLA SAN GIOVANNI

presso il difensore avv. DE GAETANO DAVIDE

CONVENUTO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA FONDIARIA SAI SPA (C.F. (omissis...)),

con il patrocinio dell'avv. PAGNINI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato

in VIA SENESE 22 50124 FIRENZE presso il difensore avv. PAGNINI

GIAMPAOLO

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

(si omettono le conclusioni delle parti)

### **Fatto**

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La controversia ha ad oggetto la domanda di Ca. Bo. e Lu. Er., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore An. Bo., avente ad oggetto la condanna dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Comunali di Firenze al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in Euro 25.725,81, oltre interessi legali dal giorno del sinistro subiti dal figlio An., in conseguenza dell'incidente verificatosi il 20.07.2012 alle ore 20.00 sul fiume Arno, durante lo svolgimento del corso di canoa-polo tenuto dall'Associazione predetta.

In particolare, gli attori hanno dedotto che durante lo svolgimento dell'attività sportiva canoa-polo, il figlio veniva colpito al volto e, nello specifico alla bocca, dall'imbarcazione di un altro allievo, riportando un trauma dento-facciale con fratture e danneggiamento di numerosi denti. I danni, consistenti in danno biologico, morale e danno emergente per spese mediche, venivano quantificati in Euro 25.725,81 sulla base della relazione medico legale del dott. Ma. Ri. (doc. 5 atto di citazione). Gli attori hanno quindi dedotto la responsabilità dell'Associazione sportiva ex art. 2048 c. 2 c.c. per omessa vigilanza e non corretta impartizione delle dovute regole di cautela da parte dell'istruttore.

Si è costituita l'associazione sportiva contestando la domanda attorea e proponendo rituale chiamata in garanzia della Unipolsai Spa.

La convenuta ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione dell'oggetto della domanda e per genericità nella ricostruzione del sinistro. Inoltre ha negato qualsiasi violazione da parte dell'associazione e, per essa, dell'istruttore di qualsivoglia regola di comune prudenza e diligenza, inserendosi il sinistro nel rischio consentito insito in qualunque attività sportiva.

Si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice, aderendo all'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta, e alla deduzione sull'assenza di negligenza della sua assicurata e suoi incaricati, e deducendo che il sinistro si era verificato per caso fortuito. Da ultimo, in tema di chiamata in garanzia, ha dedotto l'inosservanza da parte dell'assicurata del patto di lite di cui all'art. 10 delle condizioni

generali di contratto, con conseguente non sussistenza dell'obbligo dell'Assicurazione di rimborso delle spese legali e tecniche alla propria assicurata, sia in caso di vittoria che di soccombenza.

La causa è stata mediante documenti, l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'Associazione sportiva e ctu medico-legale per la valutazione e quantificazione dei danni subiti dal minore e della spese mediche conseguenti al sinistro.

All'udienza del 26.10.2017 le parti hanno precisato le conclusioni con concessione dei termini di gg. 30+20 giorni per comparse conclusionali e memorie di replica, riducendo il primo termine ex art. 281 quinquies co. 1 e art. 190 c.p.c. richiamato.

Preliminarmente, quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta dall'Associazione Sportiva ex art. 164,4 co. c.p.c. per genericità, la stessa non merita accoglimento (vd. per tutte cass. 1681/2015; sent. Tribunale Torre Annunziata 12 febbraio 2015).

Anche da ultimo, una in recente sentenza la Suprema Corte ha specificato che: "ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il Giudice di primo grado è tenuto a interpretare le conclusioni contenute nell'atto di citazione, alle quali si è riportato l'attore in sede di precisazione delle conclusioni, tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa" (Cass. Civ. 22371/2017).

Passando quindi direttamente al merito della questione, è pacifica e documentale la frequentazione da parte del minore della scuola di canoa-polo e, quindi, l'iscrizione del medesimo all'Associazione Sportiva convenuta, risultante dalla ricevuta di iscrizione al corso annuale (doc. 2 atto di citazione) e dalle altre ricevute di pagamento del corso (docc. 1-3 memoria 183 n. 2 attore).

Pacifica è anche la circostanza che l'infortunio del quale era rimasto vittima il minore Bo. si era verificato nel corso di una delle lezioni del predetto corso di canoa-polo e, segnatamente, per effetto di uno scontro con un altro allievo. La circostanza non è, infatti, contestata dalla convenuta ed è stata confermata in sede di interrogatorio formale del legale rappresentante dell'Associazione Sportiva.

La fattispecie dedotta in giudizio va pertanto ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 2048 c.c. (come richiesto); invero, la norma di cui all' art. 2048 c.c. non copre il danno che l'allievo (di un istituto scolastico o di un qualunque corso sportivo) provoca a se stesso, (cass. 5067/2010 e Sez. Un. 27 giugno 2002n. 9346) ma richiede, che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro, quindi che l'allievo lo abbia subito perchè fatto segno di un'azione colposa di un compagno di corso.

Le condizioni di applicabilità della norma si traducono in un fatto costitutivo, l'illecito, che va provato dal danneggiato, e in un fatto impeditivo, il non averlo potuto evitare, che va provato dall'associazione sportiva tenutaria del corso.

Nell'atto introduttivo si lamenta una generale inadeguatezza o totale carenza delle cautele e delle regole di prudenza nello svolgimento delle lezioni sportive, impartite dall'istruttore dell'Associazione, assumendosi genericamente che l'Associazione avrebbe dovuto rispettare tali comuni regole cautelari e, quindi, necessariamente impedire il fatto lesivo.

Poste tali premesse, la domanda proposta non merita accoglimento.

Preliminarmente occorre fare riferimento a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di lezioni e attività sportive svolte durante l'orario scolastico presso gli istituti di istruzione e rimarcare come, in base all' eadem ratio, tali principi giurisprudenziali siano pacificamente applicabili anche ai corsi sportivi presso associazioni private dilettantistiche, non trattandosi di attività agonistica e riguardando scuole private preposte all'insegnamento di una disciplina sportiva, come nella fattispecie oggetto di causa.

Deve, infatti, affermarsi, sulla base di quanto in più occasioni statuito dalla Suprema Corte (sentenza n. 15321/2003; Cass Sez. 3, Sentenza n. 20743 del 28/09/2009), che, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno di una struttura scolastica, organizzatrice di una partita di calcio, ai fini della configurabilità di responsabilità a carico della scuola stessa ex art. 2048 c.c., non è sufficiente la sola circostanza di aver fatto svolgere tra gli allievi una gara sportiva, in quanto è necessario che il danno sia conseguenza di un comportamento colposo integrante un fatto illecito, posto in essere da altro studente, impegnato nella partita ed inoltre che la scuola, in relazione alla gravità del caso concreto, risulti non aver predisposto tutte le misure atte ad evitare i danni.

Inoltre, per comprendere il contenuto dell'obbligo di vigilanza e il tenore delle regole di cautela e prudenza pretendibili dalla scuola sportiva in oggetto, durante lo svolgimento delle lezioni, appare di pregnante utilità comprendere la reale natura e dinamica dello sport di cui trattasi in rapporto all'età del danneggiato e al principio di auto-responsabilità pretendibile.

La disciplina di "canoa-polo", infatti, risulta essere un gioco competitivo tra due squadre, composte da massimo otto giocatori; di cui, minimo cinque in campo ed un massimo di tre riserve. I giocatori usano una canoa da polo, in uno spazio d'acqua ben definito, cercando di segnare reti agli avversari. Vince la partita la squadra che segna più reti. Nello sport in esame gli allievi utilizzano delle pagaie per passarsi la palla e segnare in rete.

Lo sport praticato e la lezione seguita dal giovane sedicenne vittima del sinistro, quindi, non è una comune lezione di canoa "in solitaria" in cui l'allievo deve percorrere dei tratti di fiume in velocità, bensì uno sport competitivo a squadre, che implica la

vicinanza tra gli allievi, l'utilizzo di pagaie per spostarsi con l'imbarcazione ma anche per effettuare i tiri e i passaggi di palla tra i giocatori e verso la "porta".

Le normali dinamiche degli allenamenti e delle situazioni di gioco sono desumibili anche dalle allegazioni e dal materiale fotografico prodotto dalla compagnia assicurativa nella propria seconda memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. Dalle fotografie prodotte (all. 3 memoria 2 assicurazione) si nota appunto come lo sport in esame implichi possibili e frequenti avvicinamenti tra i giocatori, nello specifico, tra le imbarcazioni e anche le pagaie utilizzate dai medesimi, tant'è vero che gli allievi portano un casco con griglia protettiva.

Nel caso in esame, inoltre, appare provato per mezzo dell'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'associazione sportiva che il minore vittima del sinistro sia stato colpito dalla pagaia di un altro giocatore e che l'istruttore era presente alla lezione, avendo riferito lo svolgimento del sinistro al legale rappresentante dell'associazione.

Si nota quindi da tali eloquenti elementi fattuali come lo sport oggetto di causa sia senza dubbio caratterizzato da un naturale grado di rischio accettato, con contatti e passaggi di palla repentini degli allievi, ciò che quindi era noto al momento dell'iscrizione al predetto corso e dal concreto svolgersi delle lezioni precedenti cui lo stesso minore aveva partecipato.

È noto infatti come ai fini del vaglio di responsabilità del precettore o dell'organizzatore di evento sportivo, sia necessario accertare se l'evento lesivo sia imputabile all'atleta, a carenze organizzative o cautelari del precettore, oppure rientri nell'ambito della c.d. scriminante sportiva. La giurisprudenza pacificamente considera lecita la condotta di gioco che ha provocato il danno, là dove la stessa sia riconducibile al rischio sportivo inerente al tipo di gara o di sport e, cioè, si sia tenuta in una fase che in genere si presenta nel corso dello sport e si sia tradotta in un comportamento tipico e normale per quel tipo di disciplina; in secondo luogo occorrerà procedere ad una valutazione complessiva della situazione concreta (età del minore, tipo di sport, maturità degli allievi) e delle tutele predisposte dall'associazione sportiva per evitare il danno (in questo senso, Cass. Civ. 8740/2001; Cass. Civ. 482/2003; Cass. Civ. 7247/2011).

Nella vicenda in esame, dunque, sulla base dei documenti prodotti e di quanto emerso in sede di interrogatorio formale del legale rappresentante dell'associazione sportiva – e segnatamente la normalità della vicinanza degli allievi durante il gioco, l'utilizzo di pagaie, la repentinità dei movimenti e la presenza dell'istruttore durante la lezione fuori del campo di gioco – risulta senza dubbio che l'infortunio in questione avvenne durante un'ipotesi normale di svolgimento di quel tipo di sport e per caso fortuito, del tutto prescindendo da un comportamento colposo dell'altro allievo partecipante all'esercitazione.

Sul punto si osserva che gli attori non hanno fornito una diversa ricostruzione delle specifiche modalità del fatto entro i termini assertivi, allegando semplicemente uno "scontro tra imbarcazioni", nè hanno capitolato una prova in tal senso.

Ciò non consente di ricostruire la vicenda disattendendo tali emergenze istruttorie.

Invero, date tali premesse, appare anche evidente come alcun addebito di mancata predisposizione di cautele o di inesatto insegnamento delle regole del gioco sia imputabile all'istruttore e all'associazione sportiva, non essendo neppure stata dedotta l'anomalia dello scontro, come evento debordante dai normali canoni dell'esercizio dell'attività sportiva praticata.

Inoltre non è configurabile neppure l'omessa vigilanza dell'insegnante, pacificamente presente durante la lezione e in una posizione spaziale di cui non è stata dedotta tempestivamente l'irregolarità; se ne conclude che il danno si è verificato per un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del maestro idoneo ad integrare il caso fortuito. Le lesioni si sono pertanto verificate per effetto di una sequenza causale non imputabile alla parte convenuta.

Tardiva appare la ricostruzione alternativa e dubitativa formulata dagli attori in comparsa conclusionale, rilevando che effettivamente nella citazione gli attori avevano ommesso di specificare come fosse avvenuto lo scontro, nonostante il minore avesse quindici anni e fosse in grado di riferire ai propri genitori le specifiche modalità del fatto.

La domanda va pertanto respinta.

Per l'effetto, la domanda di manleva proposta dall'Associazione Canottieri convenuta deve ritenersi assorbita.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. con la conseguenza che l'attore dovrà rimborsare le sole spese di costituzione e difesa della convenuta, mentre nulla dovrà rimborsare alla terza chiamata nei confronti della quale non ha nè proposto domanda nè è possibile ritenerla estesa stante la diversità del titolo dedotto dall'attore rispetto a quello dedotto dal terzo (cass. Cassazione civile, sez. I, 10/05/2017, n. 11450 "La domanda dell'attore non è automaticamente estesa contro il terzo chiamato, se questi fa valere nei confronti del terzo un rapporto diverso da quello dedotto in giudizio dall'attore, come nell'ipotesi di garanzia impropria.

Devono invece essere compensate integralmente le spese delle parti del rapporto assicurativo, visto l'art. 10 delle condizioni generali di polizza e l'esito della lite.

Anche le spese di CTU liquidate come in atti, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice, la quale dovrà rimborsare alle convenute le spese dei Ctp.

**Diritto**

**PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta la domanda degli attori e li condanna a rimborsare alla convenuta Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Comunale di Firenze le spese del giudizio che liquida in Euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15% IVA e CPA come per legge;
- 2) Compensa integralmente le spese tra le altre parti.
- 3) Pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU liquidate come da separato decreto;

Firenze, 15.01.2018

## **L'AMBITO DI APPLICABILITA' DELL'ART. 2048, II COMMA, C.C., NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE.**

Greta Caterina Carriero

*Sommario: 1. Il fatto; 2. La responsabilità degli istruttori di attività sportive e la ricorrenza del c.d. "rischio sportivo" nella responsabilità aquiliana; 3. Osservazioni conclusive.*

### ***1. Il fatto.***

La sentenza in epigrafe tratta del caso di un minore che, nel corso di una competizione sportiva di canoa-polo sul fiume Arno, riportava un trauma dento-facciale a seguito di un incidente con l'imbarcazione di un altro allievo.

I genitori del minore agivano in giudizio per il risarcimento del danno contro l'Associazione sportiva per omessa vigilanza e non corretta predisposizione delle cautele da parte dell'istruttore, secondo le disposizioni sulla responsabilità civile dei precettori di cui all'art. 2048 c.c.

L'Associazione convenuta si costituiva in giudizio negando qualsiasi violazione e spiegava chiamata in garanzia della sua Compagnia assicurativa. La medesima Associazione precisava, inoltre, che l'istruttore aveva comunque osservato tutte le cautele relative all'adozione delle regole di comune prudenza e diligenza e che l'evento realizzatosi rientrava nell'ambito del rischio consentito insito in qualunque attività sportiva.

Si costituiva, altresì, la compagnia assicurativa che negava qualunque forma di negligenza da parte dell'istruttore ed evidenziava che l'evento si era determinato a seguito della realizzazione di un caso fortuito.

Il Tribunale non accoglieva la domanda in ragione delle seguenti considerazioni.

In primo luogo, il Giudice di prime cure rilevava che l'attività sportiva in parola consiste in una competizione a squadre e che i genitori del minore e il minore stesso, al momento della iscrizione presso l'Associazione sportiva, erano ben consapevoli delle modalità di svolgimento della pratica di canoa-polo, accettando il rischio connaturato nella predetta attività.

In secondo luogo, osservava che, in caso di infortunio sportivo ai danni di un allievo, l'istruttore risulterebbe essere responsabile *ex art. 2048 c.c.* laddove parte attrice riuscisse a dimostrare che il medesimo istruttore non ha adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno e che l'evento è causa di una condotta colposa di un altro allievo.

Nel caso in esame, vista la natura dello sport praticato (dove concretamente i partecipanti alla competizione si trovano in spazi ben definiti, vicini tra loro, utilizzano pagaie per effettuare tiri e per spostarsi), il Giudice riteneva che l'evento può ben rientrare nell'ambito di applicabilità della c.d. scriminante sportiva. Ciò in quanto è da considerarsi lecito il comportamento dello sportivo che causa un danno e che, allo stesso tempo, rientra in uno schema di gioco dove la condotta posta in essere è tipica e normale rispetto alla disciplina praticata.

In particolare, nella questione in oggetto, secondo le ricostruzioni fornite dalle parti, il sinistro sarebbe derivato da caso fortuito realizzatosi nel corso del normale svolgimento della attività sportiva. Né sarebbe stata riscontrata una omessa vigilanza da parte dell'istruttore, presente durante la lezione.

In virtù di tali considerazioni e, secondo i criteri di applicabilità dell'art. 2048 c.c., la sequenza causale che ha determinato l'evento non risulterebbe addebitabile alla convenuta.

## ***2. La responsabilità degli istruttori di attività sportive e la ricorrenza del “rischio sportivo” nella responsabilità aquiliana.***

In punto di stretto diritto, la materia del contendere riguarda le condizioni che devono ricorrere affinché possa essere riconosciuta una responsabilità civile, *ex art. 2048*, secondo comma, c.c., in capo all'istruttore di una attività sportiva.

Innanzitutto occorre considerare l'ambito di applicazione della predetta norma che prevede una forma di responsabilità aggravata nei confronti dei precettori e dei maestri d'arte per i danni cagionati dai loro discenti.

La formula utilizzata dal legislatore all'art. 2048 c.c., rimasta inalterata nel tempo, fa (con lessico ormai desueto) riferimento ai precettori che, ai tempi della redazione del codice civile del 1942, avevano un ruolo non assai differente da quello dei genitori. Infatti i precettori, nell'arco temporale in cui venivano loro affidati i minori, si potevano considerare surrogati dei genitori stessi, con i medesimi compiti di sorveglianza ed educazione<sup>1</sup>. Attualmente con il termine "precettore" è possibile intendere tanto coloro che rivestono il ruolo di insegnante all'interno di strutture scolastiche, quanto gli istruttori di attività di natura sportiva<sup>2</sup>.

Pertanto, la responsabilità *ex art. 2048*, secondo comma, c.c., incombe nei confronti di tutti coloro i quali hanno l'obbligo di sorvegliare gli allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (che rispondono quindi di una c.d. *culpa in vigilando*), dovendo prevenire la commissione di illeciti da parte dei soggetti loro affidati<sup>3</sup>.

Il regime di responsabilità in parola abbraccia anche gli eventi lesivi che l'allievo sottoposto alla vigilanza del precettore cagioni a un altro allievo: infatti, nel caso di autolesione non opera l'art. 2048 c.c. in quanto ci si trova di fronte a una forma di responsabilità da contatto sociale<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> A tale proposito, si veda L. CORSARO, *Sulla natura giuridica della responsabilità del precettore*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1967, p. 38; C. BALDASSARRE, *La responsabilità degli insegnanti di una disciplina sportiva*, in *Danno e responsabilità*, 2010, p.601.

<sup>2</sup> Sulla qualificazione dell'istruttore di attività sportiva come precettore, cfr. Corte d'Appello di Taranto, 24 febbraio 2016, n. 77, che ha così stabilito: "*In caso di danni occorsi durante una lezione di sport, è corretto ricondurre la fattispecie nell'alveo della responsabilità aggravata ex art. 2048, c.c., posto che deve essere posto in primo piano il rapporto esistente tra allievo e maestro, in sé oggettivamente considerato, dando il giusto risalto al particolare contenuto di tale rapporto giuridico, nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza sull'allievo*". Nello stesso senso: Trib. Prato, 27 settembre 2011; Cass. civ., 6 marzo 1998, n. 2486, in *Giust. Civ.*, mass. 1998, p. 524, che ha così affermato: "*è responsabile del danno – nella specie con un colpo di mazza, non fermata all'altezza del torace, tra i giocatori principianti di hockey su prato – provocato da un allievo ad un altro, l'istruttore sportivo che non dimostra di aver adottato tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitarlo (art. 2048 c.c.) e di aver prestato la dovuta vigilanza, correlata alla prevedibilità dell'evento, per la loro osservanza*".

<sup>3</sup> In questo senso, cfr. Cass. civ., 19 luglio 2016, n. 14701; Cass. civ., 11 giugno 2012, n. 9437. Nello stesso senso, cfr. C. BALDASSARRE, *La responsabilità degli insegnanti di una disciplina sportiva*, cit., p. 601; M. FRANZONI, *Responsabilità civile nell'esercizio di attività sportive*, in *Resp. civ.*, 2009, p. 923 e ss.

<sup>4</sup> Sul punto, cfr. Cass. Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346, in *Foro.it*, 2002, I, p. 2635, con nota di F. DI CIOMMO, che ha stabilito come di seguito: "*nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non va ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, bensì in quello della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.*". Cass. civ., 3 marzo 2010, n. 5067, in *personaedanno.it*. In dottrina, cfr. G. FACCI, *Minore autolesionista, responsabilità del precettore e contatto sociale*, nota alla sent. Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346, in *Resp. civ. e prev.*, 2002, p. 1022.

Sull'ambito di applicazione dell'art. 2048, secondo comma, c.c., mette conto preliminarmente intrattenersi sull'ampiezza normativa dei soggetti tutelati. Invero, a differenza del primo comma della norma in esame, dove il legislatore è chiaro nel riferirsi ai soggetti minori d'età, nel comma successivo possono sorgere alcuni interrogativi.

In particolare, sia in giurisprudenza che in dottrina sono sorte alcune questioni, sull'applicabilità della norma ai maggiorenni, oltre che ai minori.

In giurisprudenza è orientamento pacifico quello che restringe l'operatività della norma ai soli minorenni in quanto, diversamente, si realizzerebbe una disparità di trattamento tra precettori e genitori nell'ambito della medesima norma<sup>5</sup>. In dottrina, la questione appare maggiormente discussa: un primo orientamento, in accordo con la giurisprudenza, in virtù dell'*eadem ratio* delle disposizioni del primo e del secondo comma, non estende l'ambito di applicazione ai soggetti maggiorenni. Un secondo orientamento della dottrina afferma, diversamente, che il 2048 c.c. potrebbe estendersi anche ai maggiorenni per due ordini di ragioni. In primo luogo, non vi sono disposizioni testuali che lasciano presumere una loro esclusione; in secondo luogo, poiché ci troviamo innanzi a un soggetto che – benché maggiorenne – risulta comunque principiante, si ritiene che il precettore sarebbe in ogni caso tenuto a rispondere degli insegnamenti a lui impartiti<sup>6</sup>.

Per integrare una fattispecie risarcitoria ascrivibile al precettore *ex art.* 2048, secondo comma, c.c., sarebbe pertanto necessario il ricorrere di una circostanza nella quale un allievo abbia cagionato un danno ad un altro allievo per mezzo di una condotta colposa o dolosa nel tempo in cui entrambi erano sotto la vigilanza del precettore medesimo. Il danneggiato dovrebbe provare di aver subito un danno causato da un altro allievo, mentre l'insegnante/istruttore - secondo il disposto del terzo comma dell'art. 2048 c.c - per andare esente da responsabilità, dovrà provare di non aver potuto impedire il fatto e, quindi, di avere predisposto tutte le cautele necessarie al fine di evitare l'evento dannoso.

---

<sup>5</sup> In tal senso, si veda Cass. civ., 30 maggio 2001, n. 7387, che così afferma: “*La presunzione di colpa di cui all'art. 2048, comma 2, c.c., non può ritenersi applicabile - anche a voler ammettere, in via di mera ipotesi, che la previsione normativa riguardi anche il danno patito dallo stesso allievo - nel caso in cui l'allievo sia persona maggiore d'età, dovendosi presumere che, all'interno della stessa disposizione, il legislatore non abbia voluto riservare ai precettori e maestri d'arte un trattamento deteriore rispetto a quello dei genitori di cui al comma 1, dilatando la loro responsabilità oltre il limite temporale della minore età del danneggiante*”.

<sup>6</sup> In dottrina si veda L. SANTORO, *Responsabilità degli istruttori ex art. 2048 c.c.: no se allievi maggiorenni*, nota alla sent. Trib. di Prato, 27 settembre 2011, in *personaedanno.it.*; R. SETTESOLDI, *La responsabilità civile dei precettori e dei maestri d'arte: i consolidati orientamenti giurisprudenziali e quelli in via d'emersione*, in *Resp. civ. e prev.*, 1999, p. 958; sulla medesima questione si veda, altresì, Aa. V.v., *Responsabilità civile*, a cura di P. CENDON, vol. II, Torino, 2017, p. 2023.

La prova liberatoria per il precettore consiste perciò nella dimostrazione che, nonostante una adeguata vigilanza sugli allievi e la presenza sul campo di gioco, l'illecito si è realizzato per una causa a lui imprevedibile .

Nel contempo, al fine di determinare la responsabilità del precettore per *culpa in vigilando*, il giudicante dovrà, in ogni caso, valutare alcuni profili relativi alla fattispecie sottopostagli.

In particolare (come anche rammentato nel corpo del testo della sentenza in commento), non è sufficiente che il giudice applichi paradigmi che facciano genericamente riferimento solo agli *standard* del “buon insegnante”; a tale proposito, sembra opportuno che le valutazioni siano effettuate caso per caso prendendo come riferimento l'età dell'allievo, il livello di maturità e di esperienza del medesimo, il contesto nel quale la disciplina si è svolta, la prevedibilità dell'evento con riferimento alla statistica con cui ricorre<sup>7</sup>.

Nella sentenza in commento il Tribunale di Firenze, nel non riconoscere la responsabilità *ex art. 2048 c.c.* in capo all'istruttore, così afferma: *“E' noto infatti come ai fini del vaglio di responsabilità del precettore o dell'organizzatore di evento sportivo, sia necessario accertare se l'evento lesivo sia imputabile all'atleta, a carenze organizzative o cautelari del precettore, oppure rientri nell'ambito della c.d. scriminante sportiva. La giurisprudenza pacificamente considera lecita la condotta di gioco che ha provocato il danno, là dove la stessa sia riconducibile al rischio sportivo inerente al tipo di gara o di sport e, cioè, si sia tenuta in una fase che in genere si presenta nel corso dello sport e si sia tradotta in un comportamento tipico e normale per quel tipo di disciplina”*.

---

<sup>7</sup> A tale proposito, cfr. in dottrina M. CIMMINO, *Comportamenti lesivi del minore*, in *Famiglia e diritto*, 2016, p. 153; M. CIMMINO, *Anche i minori accettano il rischio sportivo?*, in *Diritto.it*; R. SETTESOLDI, *La responsabilità civile dei precettori e dei maestri d'arte*, cit., p. 958 e ss; T. PICCIRILLI, *Attività sportiva e responsabilità civile*, in *Giur. it.*, 1999, p. 2. In giurisprudenza si veda Cass. civ., 14 ottobre 2003, n. 15321, in *Foro.it*, 2004, 2, p. 426, che ha così disposto: *“Secondo la pronuncia, ai fini della configurabilità della responsabilità dei maestri per infortunio sportivo avvenuto durante l'ora di educazione fisica a scuola, è necessario accertare che la condotta lesiva sia stata in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili con il contesto ambientale e con l'età e la struttura fisica dei partecipanti al gioco”*. Si segnala, altresì, un'altra pronuncia della Cassazione civile (23 giugno 1993, n. 6937) all'interno della quale viene stabilito che, proprio in base all'età dell'allievo, la sorveglianza del precettore può non essere continua: *“il dovere di vigilanza... non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni, in modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi”*.

*Ex multis*, cfr. Cass. civ., 22 aprile 2009, n. 9542; Cass. civ., 29 aprile 2006, n. 1002; Cass. civ., 30 marzo 2011, n. 7247; Cassa. Civ., 26 giugno 2001, n. 8740.

E' quindi chiaro che la motivazione del Giudice di merito riposa sull'applicazione del principio del c.d. "rischio sportivo", che esclude la ricorrenza di una responsabilità *ex* 2048, secondo comma, c.c.

Più in particolare, l'*iter* logico seguito attiene all'ambito di operatività della scriminante sportiva nel sistema della responsabilità civile, segnatamente a fronte di una causa di giustificazione dirimente in ordine alla eventuale nascita di una obbligazione risarcitoria.

Sulla questione è comunque opportuno segnalare che il tema delle cause di giustificazione nello sport è stato oggetto di studio soprattutto da parte della dottrina penalista<sup>8</sup> e che gli effetti di queste ultime si riverberano anche nel sistema della responsabilità civile in punto di identificazione di condotte *in iure* ovvero *contra ius* dove la linea di confine diviene labile.

Tale ambito di operatività riguarda principalmente la ricorrenza del consenso del soggetto avente diritto che, nel momento in cui intraprende l'attività sportiva, si presume manifestato e accettato in relazione ai rischi connaturati alla attività sportiva praticata<sup>9</sup>, che potrà essere caratterizzata da un contatto fisico necessario (ad esempio: pugilato, box, ecc), eventuale (il calcio, il basket), ovvero del tutto assente (golf, tennis)<sup>10</sup>.

La valutazione sulla illiceità della condotta realizzata dall'atleta dovrà, pertanto, essere effettuata seguendo, *in primis*, i parametri relativi alla attività concretamente esercitata, a seguire quelli sul rispetto delle "regole del gioco": infatti, è esclusa la punibilità di colui che causa un danno a un compagno di gioco avendo comunque agito nel rispetto delle direttive della competizione<sup>11</sup>. Sul tema è stato, inoltre, affermato dalla giurisprudenza che può non sussistere responsabilità civile anche nei

---

<sup>8</sup> Fra gli altri, si veda R. FRAU, *La responsabilità civile nel calcio: collegamento funzionale all'azione di gioco, tipologia di gare e qualità dei partecipanti*, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, p. 2254; C. RUSSO, *Lesioni sportive, tra illecito sportivo e responsabilità*, in *Foro it.*, 2000, 2, p. 321.

<sup>9</sup> Sul tema si segnala la seguente pronuncia in materia calcistica della Cass. pen., 2 ottobre 2007, n. 36079, che ha così affermato: "Sin dagli anni 90 è stato dato atto da una parte della giurisprudenza di questa Corte che l'illecito sportivo presuppone la sussistenza del consenso dell'avente diritto. Esso ricorre quando la condotta lesiva, quale quella del diretto controllo del tiro del pallone, del tentativo di impossessarsene o di contenderlo all'avversario ovvero di introdursi nell'azione di gioco, sia finalisticamente inserita nel contesto di un'attività sportiva"; nello stesso senso, cfr. Cass. pen., 5 agosto 2005, n. 29818; Cass. pen., 25 febbraio 2000, n. 2765 tutte in *Banca dati Giuridica Pluris*. In dottrina V. PUTORTI', *Manifestazione sportiva tra minori e responsabilità dell'organizzatore*, 2011, p. 179.

<sup>10</sup> Sul punto cfr. G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Napoli, 2005, p. 11 ss; V. PUTORTI', *Manifestazione sportiva tra minori e responsabilità dell'organizzatore*, in *Obbl. e contr.*, 2011, p. 179.

<sup>11</sup> In tema di responsabilità civile dei precettori nell'ambito di applicabilità della scriminante sportiva, si segnala Trib. Bari, 28 giugno 2016, n. 3589. *Ex multis*, Cass. civ., 6 luglio 2017, n. 1666; Cass. civ., 27 ottobre 2005, n. 20908. In dottrina si veda A. GRECO, *Rischio accettabile e illecito sportivo*, in *Diritto e Giustizia*, 2018, p. 7 e ss; R. FRAU, *La responsabilità sportiva nel calcio a sette e collegamento funzionale con l'azione di gioco*, in *Resp. civ. e prev.*, 2014, p. 1335 e ss.

confronti dell'atleta che, pur violando le regole del gioco, ha agito senza l'intenzione di causare un danno; in quest'ultimo caso, l'azione posta in essere dall'agente dovrà essere funzionalmente connessa all'attività praticata e il grado di violenza o irruenza adottato non potrà essere incompatibile con lo sport esercitato<sup>12</sup>.

E' essenziale, inoltre, rilevare che l'individuazione del contesto nel quale si svolge l'attività sportiva è importante ai fini delle considerazioni in esame poiché nella gara professionistica o dilettantistica la valutazione del rischio sportivo può mutare in dipendenza di alcune variabili. Infatti, se l'attività svolta ha natura dilettantistica (o addirittura amatoriale) il rischio connaturato all'attività risulta inferiore, in quanto agli atleti è richiesto un livello di diligenza nella salvaguardia dell'integrità fisica degli avversari superiore rispetto a coloro che praticano a livello professionale la medesima attività.

Per quanto riguarda le attività sportive praticate dai minori, da un lato, il grado di rischio sportivo risulta inferiore rispetto a quello ricorrente nelle gare fra adulti, dall'altro, le medesime attività possono presentare caratteri di maggiore imprevedibilità, dato che gli atleti potrebbero non avere sempre avere contezza delle conseguenze pregiudizievoli derivanti da determinati gesti sportivi<sup>13</sup>.

Ne deriva che restano chiaramente fuori dall'ambito applicativo della causa di giustificazione in esame le circostanze in cui il danno venga prodotto intenzionalmente dall'atleta attraverso una condotta violenta che supera i limiti della lealtà sportiva e le regole proprie della attività praticata (ad esempio, laddove si realizzi una azione lesiva "a gioco fermo")<sup>14</sup>.

In concreto, se, da un lato, viene valutata dal Giudice (come nella fattispecie in esame) positivamente la presenza di una scriminata sportiva e, dall'altro, risultano adottate dal precettore/istruttore tutte le cautele necessarie in relazione all'età e alla

---

<sup>12</sup> Sul punto, si veda, in dottrina, R. FRAU, *La responsabilità civile nel calcio*, cit., p. 2255; M. FRANZONI, *Responsabilità civile*, cit., 2011, p. 923 e ss.; in giurisprudenza, cfr. Cass. civ., 31 marzo 2017, n. 8553; Cass. civ., 8 agosto 2002, n.12012; Trib. Milano, 20 dicembre 1999, in questa *Rivista*, 2000, p.189, con nota di G. CHINE', che ha così affermato: " i partecipanti ad una partita di calcetto, decidendo di scendere in campo assumono il rischio di condotte violente degli altri competitori non conformi alle regole del gioco, le quali non sono fonte di responsabilità civile qualora siano poste in essere senza l'intenzione di ledere la persona altrui o comunque non denotino disprezzo per l'incolumità del concorrente e siano adeguate alla finalità del gioco oltre che ispirate a razionalità sportiva".

<sup>13</sup> Sul punto, si veda V. PUTORTI', *Manifestazione sportiva tra minori e responsabilità dell'organizzatore*, cit., p. 179 e ss; M. FRANZONI, *La responsabilità*, cit., 2011, p. 923 e ss. Sull'applicabilità del principio del rischio sportivo, con particolare riguardo alla natura della attività sportiva praticata (professionistica, dilettantistica o amatoriale), si veda M. CIMMINO, *Anche i minori accettano il rischio sportivo?*, in *Diritto.it*.

<sup>14</sup> Trib. Milano, 9 ottobre 2017, n. 9572; Cass. civ., 6 dicembre 2011, n. 26200, con nota di G. LUDOVICI, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2012, p. 1023 e ss.; Cass. pen., 23 novembre 2016, n. 53338.

maturità degli allievi, dovrà essere esclusa la responsabilità in parola, *ex art 2048*, secondo comma, c.c.

### **3. Osservazioni conclusive.**

La decisione in epigrafe consente di esporre alcune brevi osservazioni in ordine alla possibilità di limitare o, addirittura, del tutto escludere la responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio di una attività sportiva in presenza di un rischio sportivo accettato dagli aventi diritto.

E' opportuno rimarcare preliminarmente che lo sport occupa nel nostro ordinamento un posto di notevole rilievo; lo stesso ordinamento tutela e incoraggia, anche a livello costituzionale, la nascita di formazioni sociali dove l'individuo può liberamente esprimersi anche attraverso la pratica di attività sportive, contesto idoneo al trasferimento di valori e regole.

In tale ambito, la responsabilità sportiva assume varie connotazioni a seconda della rilevanza della condotta lesiva posta in essere. In particolare, la responsabilità civile, strettamente connessa alla tematica del risarcimento del danno patito dal soggetto leso dalla condotta *contra ius*, evidenzia, in primo luogo, la difficoltà nell'individuare il soggetto civilmente responsabile dei danni cagionati nell'espletamento di un'attività sportiva.

Laddove, a questi fini, venga in gioco l'applicabilità dell'art. 2048, secondo comma, c.c., la valutazione del Giudice sulla presenza (o meno) degli elementi necessari a configurare un danno risarcibile sembra basarsi soprattutto sul difficile e delicato bilanciamento degli interessi relativi alla tutela dello sport con la tutela della integrità fisica degli atleti, in questo caso minori/allievi.

Discende da ciò il ricorso a un approccio *case by case* al fine di inquadrare correttamente la fattispecie nelle sue caratteristiche senza mortificare e limitare l'ampiezza della tutela dell'allievo nella applicazione dei principi che governano la responsabilità da illecito civile.

## **Abstract**

*This article concerns a decision taken by the Court of First Instance upon civil liability. More specifically, the author deals with the potential liability of sport trainers in case of damages suffered from their students during sport activities.*